



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 15 Luglio 2024

CASI OPERATIVI

Differenza tra errore formale e sostanziale nella cessione del credito
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Divieto alla compensazione con ruoli superiori a 100.000 euro
di Alessandro Bonuzzi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Periodicità di presentazione delle dichiarazioni IMU ancora “problematica” per gli enti non commerciali
di Alessia Rado

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La sorte delle riserve di rivalutazione nelle operazioni di riorganizzazione aziendale
di Ennio Vial

LA LENTE SULLA RIFORMA

Il sintetico sotto la lente del concordato preventivo biennale
di Gianfranco Antico

DIGITALIZZAZIONE

Esplorando il Futuro con i Prompt e l'IA
di Redazione



CASI OPERATIVI

Differenza tra errore formale e sostanziale nella cessione del credito

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'ec' icon) and the text: 'FiscoPratico La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista scopri di più >'.

Un contribuente, unico proprietario di 2 unità abitative accatastate quali A/2 e C/6 ha effettuato lavori ai fini della fruizione del c.d. superbonus; in particolare, ha effettuato sia lavori su parti comuni sia lavori sulle singole unità abitative.

La comunicazione per la cessione del credito al general contractor è stata effettuata comunicando i lavori su parti comuni ripartendoli alle singole unità immobiliari anziché comunicarle come condominio minimo.

È classificabile quale errore formale rimediabile con la comunicazione all'Agenzia delle entrate, oppure si deve considerare errore sostanziale e quindi da annullare la cessione.

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)



FiscoPratico



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Divieto alla compensazione con ruoli superiori a 100.000 euro

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

[Scopri di più](#)

Dallo scorso **1.7.2024** sono divenute operative le disposizioni del nuovo **comma 49-quinquies**, dell'[articolo 37, D.L. 223/2006](#), che prevedono il **blocco** della **compensazione orizzontale** (operata mediante **modello F24**) dei crediti disponibili in presenza di **imposte erariali** e relativi accessori **iscritti a ruolo** o di **atti** emessi dall'Agenzia delle entrate e affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a 100.000 euro**, i cui termini di pagamento **siano scaduti** in assenza di provvedimenti di sospensione.

A titolo esemplificativo, assumono rilevanza, ai fini del raggiungimento della soglia di 100.000 euro, i **carichi** affidati all'Agente della riscossione **concernenti**:

- **imposte dirette, Iva, imposta di registro** e altre imposte indirette;
- **atti di recupero di compensazioni di crediti non spettanti o inesistenti** *ex articolo 1, commi 421-423, L. 311/2004* emessi entro lo scorso **29.4.2024** ed *ex articolo 38-bis, P.R. 600/1973*, emessi dallo scorso **30.4.2024**;
- relative **somme accessorie**, come le sanzioni e gli interessi, dovendosi, però, escludere **gli interessi di mora e gli oneri di riscossione**;

quando:

- è **scaduto** il termine di pagamento del debito;
- **non** siano in essere provvedimenti di **sospensione** di qualsiasi genere;
- **non** siano in essere **piani di rateazione**. Quindi, le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non è intervenuta la decadenza – che si verifica in caso di mancato **pagamento di 8 rate** anche non consecutive – non concorrono al raggiungimento della soglia di 100.000 euro.

Ad ogni modo il contribuente può **verificare** la presenza di carichi affidati all'Agente della riscossione che inibiscono la compensazione:

- dalle cartelle o atti **notificatigli**;
- consultando la propria situazione debitoria (elenco delle cartelle e altri atti relativi al



proprio codice fiscale) nell'area **riservata** del sito Internet <https://www.agenziaentreriscossione.gov.it/it/>;

- richiedendo la situazione debitoria tramite l'area riservata oppure agli **sportelli** dell'Agente della riscossione.

Il divieto di compensazione in questione riguarda certamente le seguenti **tipologie di crediti** ([circolare n. 16/E/2024](#)):

- crediti relativi alle **imposte erariali** (ad esempio quelli maturati ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro);
- credito d'imposta per attività di **ricerca e sviluppo**;
- credito d'imposta per gli **investimenti nel Mezzogiorno**;
- credito d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali nuovi "Industria 4.0"**;
- crediti relativi a **bonus edilizi**;
- altri crediti di **natura agevolativa**.

Il divieto, invece, non riguarda i **crediti Inps e Inail**, che possono essere utilizzati in compensazione orizzontale anche in presenza di somme affidate all'Agente della riscossione per importi **complessivamente superiori a 100.000 euro**.

Si deve tener presente che il limite di 100.000 euro deve intendersi come un **limite assoluto** e, quindi, anche nel caso in cui il **contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati**, non potrà effettuare alcuna compensazione, se non provvede prima al **pagamento del debito scaduto**. Vige, quindi, un obbligo di **preventiva estinzione del debito**, almeno nella **misura necessaria a ridurre il medesimo nel limite della soglia di 100.000 euro**.

Più in generale, il divieto alla compensazione si **estingue** dal momento in cui l'importo totale dei carichi affidati all'Agente della riscossione scende sotto la soglia di 100.000 euro per effetto:

- del **pagamento** delle somme dovute, come anzidetto, anche parziale e anche mediante l'utilizzo in **compensazione** dei crediti relativi alle medesime imposte. Pertanto, la riduzione dei carichi sotto i 100.000 euro può avvenire anche utilizzando in compensazione crediti erariali; al riguardo, la [circolare n. 26/E/2024](#) afferma che "*La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell'utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali*";
- della concessione di un **piano di rateazione** dei carichi affidati;
- della **sospensione** giudiziale o amministrativa dei carichi affidati.

Si noti, infine, che per rimuovere il divieto alla compensazione derivante da **atti di recupero** di crediti non spettanti o inesistenti, non è possibile fruire della compensazione, bensì i debiti relativi a tali atti devono essere saldati, anche parzialmente, **esclusivamente mediante il**



pagamento.



IMU E TRIBUTI LOCALI

Periodicità di presentazione delle dichiarazioni IMU ancora “problematica” per gli enti non commerciali

di Alessia Rado

Master di specializzazione

Riforma Fiscale dell'accertamento e del contenzioso

Scopri di più

All'indomani del termine di presentazione della **dichiarazione IMU ENC** relativa al 2023 (prevista per lo scorso 1.7.2024, cadendo il 30.6.2024 di domenica) sono ancora molteplici gli **interrogativi** che affliggono gli **enti non commerciali** chiamati ad interfacciarsi con tale adempimento.

Uno dei dubbi riguarderebbe la **periodicità di tale adempimento**. La dichiarazione deve essere presentata **ogni anno**, oppure esclusivamente nelle **annualità in cui vi sono state variazioni** rilevanti ai fini del calcolo dell'IMU?

Per effetto del combinato disposto dell'[articolo 1, commi 759 e 770, L. 160/2019](#), dell'[articolo 7, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 504/1992](#) e dell'[articolo 73, Tuir](#), **sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU ENC gli enti non commerciali**, vale a dire gli **enti pubblici e privati** diversi dalle società, i trust che **non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale**, nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato.

Il [comma 770, dell'articolo 1, L. 160/2019](#), disciplina, nello specifico, le **modalità** e le **tempistiche** di presentazione della dichiarazione IMU ENC a valere **dallo scorso 1.1.2020**. Con riferimento a tale ultimo aspetto viene espressamente previsto che **“la dichiarazione deve essere presentata ogni anno”**.

Il contenuto della norma è chiaro e non lascerebbe spazio ad interrogativi circa le **corrette tempistiche** entro cui porre in essere tale adempimento, senonché proprio il citato [comma 770](#) richiamerebbe l'applicazione *in toto* delle norme di cui al regolamento di cui al **Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19.11.2012**.

Tale Decreto, all'articolo 6, prevede, invece, testualmente che **“la dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni”**. Ciò alla stregua di quanto disciplinato prima dell'entrata in vigore dell'[articolo 1, comma 770, L. 160/2019](#) (e di quanto si rende applicabile tuttora ai soggetti diversi dagli enti non commerciali).



Appare evidente l'**esistenza di un presunto “contrasto”** circa la periodicità dell'adempimento di cui trattasi tra quanto previsto dall'[articolo 1, comma 770, L. 160/2019](#) e l'articolo 6, D.M. 200/2012, il quale risulterebbe **superabile esclusivamente** considerando il citato articolo 6 quale una delle norme da ritenersi **abrogate**, per effetto dell'[articolo 1, comma 780, L. 160/2019](#), in quanto *“disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge”*. Su tale aspetto occorrerebbe, in ogni caso, una **conferma ufficiale**, stante l'espresso richiamo nel precedente [comma 770](#) all'applicabilità (di tutte) le norme del D.M. 200/2012, ivi compreso l'articolo 6.

Occorre, quindi, considerare come nel 2020, **prima annualità** in cui si rendeva applicabile la “nuova disciplina” in **materia di dichiarazione IMU degli enti non commerciali**, la periodicità dell'adempimento fosse oggetto di “grattacapi” per gli interpreti. Ciò in quanto, non essendo ancora disponibile il nuovo modello e le **istruzioni ministeriali** necessarie per la presentazione della dichiarazione IMU ENC (come previsto proprio dall'[articolo 1, comma 770, L. 160/2019](#)), si rendeva applicabile quanto approvato dal D.M. 26.6.2014 in cui veniva indicato che *“la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”*. Gli elementi a disposizione con riferimento all'annualità 2020, pertanto, potevano fare propendere il contribuente circa la necessità di agire **in conformità alla “vecchia normativa”** (oltre che all'articolo 6 D.M. 200/2012) e quindi a voler presentare la dichiarazione IMU ENC **solo in caso di variazioni rilevanti ai fini della quantificazione dell'imposta**.

Bisognerà attendere il D.M. 4.5.2023 per assistere all'approvazione del **nuovo modello dichiarativo IMU ENC**, oltre che ad un **cambiamento nelle istruzioni ministeriali** in coerenza con quanto previsto dall'[articolo 1, comma 770, L. 160/2019](#). All'interno delle nuove istruzioni viene indicato che gli enti non commerciali **presentano la dichiarazione IMU ogni anno**. Tale modello trova applicazione per la presentazione della dichiarazione IMU **relativa al 2021 ed al 2022**, entrambe in scadenza in data 30.6.2023 (per effetto della proroga della trasmissione della dichiarazione relativa al 2021, in scadenza il 30.6.2022, da parte del D.L. 198/2022, resasi necessaria proprio per consentire l'adozione del nuovo modello ministeriale).

Ciononostante, il Legislatore non avrebbe ancora provveduto a modificare, in tal senso, anche l'articolo 6, D.M. 200/2012, circostanza che comporta il **perdurare delle problematiche sopra evidenziate**.

Nel 2024 la situazione di cui sopra non è mutata. Fermo restando il contenuto dell'articolo 6, D.M. 200/2012, è stato quindi approvato un **nuovo modello IMU ENC** e delle nuove istruzioni dal D.M. 24.4.2024, da applicarsi con riferimento alle **dichiarazioni relative al 2023**.

Le istruzioni richiamano il contenuto di quelle approvate dal D.M. 4.5.2023 (compreso il riferimento alla periodicità annuale dell'adempimento) aggiungendo che *“occorre, altresì, richiamare l’attenzione sull’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell’espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è*



previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme”.

Viene dato, quindi, specificatamente rilievo all'interno delle istruzioni ministeriali, per la prima volta, ad un precedente di legittimità (fortemente **criticato in dottrina**) che vincola la **spettanza dell'esenzione IMU** per gli ENC alla **presentazione della dichiarazione**.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno (oltre che **maggiormente prudente**) propendere, nonostante i dubbi circa la corretta periodicità dell'adempimento evidenziati in precedenza, per l'obbligo di **presentazione annuale della dichiarazione IMU ENC**, in conformità con quanto previsto dall'[articolo 1, comma 770, L. 160/2019](#) ed alle “nuove” **istruzioni ministeriali**.

Ciò al fine di evitare il **possibile disconoscimento dell'esenzione IMU** sui fabbricati detenuti dagli enti non commerciali per **finalità istituzionali** (previo possesso dei requisiti di Legge) alla luce del precedente giurisprudenziale citato oltre che **per poter beneficiare**, in caso di accertamento, dell'applicazione di **sanzioni in misura ridotta**. L'omessa dichiarazione IMU è, infatti, punita con la **sanzione dal 100% al 200%** della maggiore imposta dovuta (con un minimo di 50 euro), mentre **la dichiarazione infedele prevede una sanzione più contenuta** (dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta).

Qualora gli enti non commerciali non abbiano ancora effettuato tale adempimento, vi possono provvedere versando le sanzioni ridotte per effetto del c.d. “**ravvedimento operoso**”. Ciò anche se sono **decorsi 90 giorni dal termine di presentazione** della dichiarazione IMU non rendendosi applicabile, per i tributi locali, l'[articolo 2, D.P.R. 322/1998](#). Pertanto, la **dichiarazione IMU presentata oltre 90 giorni** dal termine di Legge resta in ogni caso, di fatto, una **dichiarazione “tardiva”**.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, si auspica un **intervento chiarificatore** che provveda a fugare i dubbi degli enti non commerciali circa l'apparente contrasto, tuttora esistente, tra l'articolo 6, D.M. 200/2012 e l'[articolo 1, comma 770, L. 160/2019](#), magari attraverso la modifica della prima norma delle norme citate, in coerenza con il **dettato normativo del comma 770** e delle istruzioni ministeriali.



OPERAZIONI STRAORDINARIE

La sorte delle riserve di rivalutazione nelle operazioni di riorganizzazione aziendale

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie

Scopri di più

La gestione delle **riserve di rivalutazione in sospensione di imposta** è un tema di estrema delicatezza nelle operazioni di riorganizzazione societaria. Infatti, **la mancata ricostituzione delle stesse**, ove dovuta, porta uno spiacere profilo impositivo. Sono rari, infatti, i casi in cui queste **possono essere “rottamate”**. Generalmente il problema è quello di valutare in che modo **debbano essere ricostituite** a seguito dell'operazione straordinaria.

Il caso invero più semplice è quello del conferimento di azienda. Le **riserve in sospensione** rimangono in capo **alla conferente**. Il patrimonio netto della conferitaria, al contrario, risulta “nuovo di zecca” per cui assume generalmente la natura di riserva di capitale. Analoga previsione è stata inserita dal legislatore nella bozza di regolamentazione della **fiscalità della scissione mediante scorpo**.

Apparentemente banale appare anche il caso della trasformazione progressiva o regressiva di società. In effetti, tutto dovrebbe procedere **senza scossoni significativi** se la **riserva continua a rimanere iscritta in bilancio**. Si tenga ad ogni modo presente che l'iscrizione non può permanere se si tratta di una **trasformazione regressiva** e la **trasformata ha adottato la contabilità semplificata**.

Affinché la trasformazione regressiva sia **effettivamente neutra**, è necessario atterrare sulla **contabilità ordinaria**.

Una ulteriore questione che, tuttavia, si pone in **ipotesi di trasformazione** è quella di valutare **la natura delle riserve**. Atteso che si tratta di riserve di utili in sospensione di imposta, bisogna capire se si tratta di utili di società di persone o di capitali. La questione è stata affrontata nella [risposta ad Interpello n. 505 del 10 dicembre 2019](#).

La citata Risposta affrontava il caso di una società, Alfa, che nel 2014 si è trasformata regressivamente da SRL a SAS. Dopo la trasformazione, ha mantenuto iscritta in bilancio la riserva di rivalutazione immobili ex [articolo 15, D.L. 185/2008](#), con **l'indicazione della sua originaria destinazione**. La società ha continuato ad adottare il regime contabile ordinario e



cioè ha consentito il monitoraggio della riserva, indicandone **l'importo nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi**.

Alfa **non ha affrancato il saldo attivo di rivalutazione** e la riserva così iscritta ha assunto la qualifica di riserva di utili in sospensione d'imposta. La riserva in questione **viene distribuita nel corso del 2018**. Vengono chiesti chiarimenti circa la corretta tassazione della stessa sia in capo alla società sia in capo ai soci e il conseguente corretto **adempimento dichiarativo**.

L'Agenzia delle entrate, innanzitutto, richiama la [risposta ad interpello n. 332/2019](#). **La riserva in sospensione d'imposta** – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – **deve considerarsi formata**, ai fini fiscali, con **utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta (2018)**. Il momento impositivo è quindi da individuarsi nel **periodo di imposta in cui le predette riserve sono distribuite** o utilizzate per scopi **diversi dalla copertura di perdite d'esercizio**.

Nel caso di specie, il **periodo di formazione della riserva corrisponde al 2018**: la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a **formare il reddito della società** in tale periodo d'imposta, secondo le regole previste per le **società di persone** e non ai sensi dell'[articolo 170, comma 5, TUIR](#), [tassazione come società d capitali] il quale presuppone, viceversa, che **la riserva sia già confluita**, ai fini fiscali, prima della trasformazione societaria regressiva **tra le riserve di utili propriamente dette**.

In caso di scissione, le riserve in sospensione andranno in linea generale **ripartite tra scissa e beneficiarie in proporzione ai patrimoni contabili**. Solamente se la scissione è implementata nel periodo di sorveglianza, **le stesse seguono i beni. Anche la scissione presenta**, tuttavia, **delle particolarità**. Abbiamo visto che nella scissione mediante scorpo, **le riserve rimangono alla scissa**. Altra particolarità è anche quella della **scissione della figlia a favore della mamma**. Trattandosi di una scissione con in sé anche natura di fusione, potrebbe, in certi casi particolari verificarsi una parziale o totale rottamazione di dette riserve.

Questo e molti altri temi di carattere operativo verranno affrontati nel **Laboratorio sulle riorganizzazioni societarie** in partenza il prossimo 16.10.2024 in versione web.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Il sintetico sotto la lente del concordato preventivo biennale

di Gianfranco Antico

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

L'[articolo 22, D.L. 78/2010](#), è intervenuto sui **commi 4,5,6,7, e 8 dell'articolo 38, D.P.R. 600/1973**, istituendo un nuovo sistema di **determinazione sintetica del reddito**, che di fatto si sdoppia **in due**:

- da una parte, il **sintetico puro**, fondato sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta;
- dall'altra parte, **l'accertamento fondato sul contenuto induttivo di elementi di capacità contributiva**, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze (il **primo decreto** porta la data del **12.2012**; il successivo decreto è del **16.9.2015**, ed ha individuato gli elementi di spesa indicativi di capacità contributiva e contenuto induttivo, per gli anni d'imposta dal 2011 in poi. **Decreto abrogato** [dall'articolo 10, comma 2, D.L. 87/2018](#), con effetto dall'anno di imposta in corso al 31.12.2016. Da ultimo è stato emanato il **D.M. 7.5.2024, sospeso** con atto del Viceministro del Mef del 23.5.2024).

Condizione necessaria nel sintetico – in entrambe le due ipotesi – è che **il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato** (comma 6, dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#)).

Prima di procedere alla determinazione sintetica del reddito complessivo, l'ufficio **ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire** di persona (o per mezzo di un rappresentante) per fornire dati e notizie rilevanti a fini dell'accertamento **e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione**, ai sensi dell'[articolo 5, D.Lgs. 218/1997](#), così da permettere di fornire la prova contraria.

Ricordiamo che, per effetto del comma 4, dell'[articolo 18, D.L. 78/2010](#), come modificato dall'[articolo 8, comma 8-bis, lett. a\), D.L. 16/2012](#), è stato riscritto l'[articolo 44, D.P.R. 600/1973](#), prevedendo l'invio di una segnalazione, da parte degli uffici dell'Agenzia delle entrate, **ai Comuni che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate**, prima dell'emissione di



accertamenti cd. sintetici. Il Comune di domicilio fiscale del contribuente **comunica entro 30 gg.** da quello di ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla **determinazione del reddito complessivo.**

Alla luce di ciò, **rimane sempre salva la possibilità** per gli uffici di utilizzare **l'accertamento sintetico** di cui all'[articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973](#) (in attesa dello sblocco del decreto che consente il sintetico, ex comma 5, dell'[articolo 38, D.P.R. 600/1973](#)), posto che **l'ombrellino** del concordato preventivo **non comprenderà gli accertamenti sintetici** basati sulla rideterminazione del reddito complessivo.

Resta fermo che, a fronte dell'accettazione della proposta e conseguente adesione al concordato preventivo biennale, per i periodi di imposta oggetto del concordato, **gli accertamenti analitici, analitici-induttivi e induttivi, non possono essere effettuati**, salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria **ricorrano le cause di decadenza dal concordato**, di cui agli [articoli 22 e 33, D.Lgs. 13/2024 \(articolo 34, comma 1, D.Lgs. 13/2024\)](#).



DIGITALIZZAZIONE

Esplorando il Futuro con i Prompt e l'IA

di Redazione

Corso in modalità e-learning

PROMPT e APPLICATIVI AI-POWERED per Professionisti

Le tecniche per ottenere risultati precisi, dettagliati e sicuri dalla tecnologia AI



Scopri di più

L'Intelligenza Artificiale sta ridefinendo i confini del possibile.

L'e-learning “*Prompt e Applicativi AI-Powered per Professionisti*” offre un approfondimento sul **ruolo cruciale dei prompt** nell'interazione con i modelli di linguaggio avanzati, noti come Large Language Models (LLM).

Il corso, tenuto dal dott. Alessandro Bruno, PhD in Ingegneria Informatica e docente universitario, è un'opportunità imperdibile per i professionisti che desiderano padroneggiare le tecniche di prompt engineering e sfruttare al massimo le potenzialità dell'IA.

È strutturato per fornire una comprensione approfondita dell'IA e dei LLM. Attraverso momenti teorici e pratici, i partecipanti apprenderanno come utilizzare i prompt per massimizzare l'efficacia dei modelli di linguaggio, esplorando tecniche avanzate di prompt engineering. Questo corso è ideale per chi vuole acquisire competenze all'avanguardia e applicarle in contesti professionali diversi.

Un Tuffo nella Storia dell'Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale ha radici profonde, che risalgono agli anni '40 e '50 con il celebre matematico Alan Turing. Da allora, il campo ha visto momenti di grande euforia alternati a periodi di delusione, noti come “*inverni dell'IA*”. Tuttavia, negli ultimi decenni, l'IA ha raggiunto traguardi straordinari, con applicazioni che vanno dal riconoscimento delle immagini a sistemi di raccomandazione avanzati.

Comprendere gli LLM

Gli LLM, come ChatGPT, rappresentano l'avanguardia dell'IA. Questi modelli sono addestrati su



enormi volumi di dati testuali, permettendo loro di acquisire competenze linguistiche di altissimo livello. Grazie a tecniche come *Zero-Shot*, *One-Shot* e *Few-Shot Prompting*, gli LLM possono generare risposte coerenti e pertinenti su una vasta gamma di argomenti, adattandosi rapidamente a nuove sfide senza bisogno di un addestramento specifico.

Applicazioni Pratiche

Le applicazioni degli LLM sono molteplici e trasversali. Dalla generazione di testi alla traduzione automatica, dal riconoscimento del linguaggio naturale alla creazione di chatbot, questi modelli stanno rivoluzionando il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Strumenti come l'OCR (*Optical Character Recognition*) e il riconoscimento della scrittura a mano (HR) dimostrano l'efficacia degli LLM nel migliorare l'efficienza nel trattamento dei dati.

In conclusione del corso, il dott. Mauro Muraca illustra casi pratici di prompt utilizzando strumenti editoriali d'avanguardia: FiscoPratico e LavoroPratico, le soluzioni editoriali Euroconference che, grazie all'IA, supportano i Professionisti nella soluzione immediata ai quesiti, l'approfondimento e l'aggiornamento quotidiani, aprendo nuove strade per l'innovazione e la crescita professionale.

Iscriviti al corso e matura 2 CFP in materie obbligatorie.

[Scopri tutti i dettagli >>](#)

Corso in modalità e-learning

PROMPT e APPLICATIVI AI-POWERED per Professionisti

Le tecniche per ottenere risultati precisi, dettagliati e sicuri dalla tecnologia AI


Scopri di più